

TRIBUNALE di NUORO

Sezione lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e contestuale istanza cautelare inaudita altera parte di correzione e/o rettifica di graduatoria ad esaurimento nell'interesse di:

Dott.ssa Mele Rosa Lieta, nata a Fonni il 01.05.1972, residente a Nuoro in via Borrotzu n. 3 (CF MLERLT72E41D665R) elettivamente domiciliata a Nuoro in Via L. Da Vinci n. 40 presso lo studio degli avv. ti Maddalena Giovanna Boe (c.f. BOEMDL67T63F979A) e Gian Franco Mureddu (c.f. MRDGFR68A15D665X), giusta procura a margine del presente atto. I difensori dichiarano, a sensi del co. 2 dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 DPR 11/02/2005 n. 68, di voler ricevere le comunicazioni di legge a mezzo fax al numero 0784 256125 o presso studiolegaleboe@pec.giuffre.it

Ricorrente

contro

MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio 7° Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Nuoro alla Via Veneto n. 41

Resistente

e nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento definitiva provinciale del personale docente delle scuole primarie, delle scuole dell'infanzia per il triennio 2014/2017 della Provincia di Nuoro, di cui al Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015 del MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio 7° Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, del ossia di tutti i docenti che, in virtù della assegnazione del corretto punteggio spettante alla ricorrente verrebbero riposizionati in graduatoria

Potenziali Resistenti

FATTO

Io sottoscritta **Rosa Lieta Mele**, nata a Fonni il 01.05.1972, residente a Nuoro in via Borrotzu n. 3 (CF MLERLT72E41D665R)
DELEGO

a rappresentarmi, assistermi e difendermi, anche disgiuntamente, nel presente giudizio, in ogni sua fase stato e grado anche di opposizione e di esecuzione, l'Avv. Gian Franco Mureddu (MRDGFR68A15D665X) e l'Avv. Maddalena Giovanna Boe (BOEMDL67T63F979A) ai quali attribuisco ogni più ampio mandato e facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, di incassare somme, di rilasciare quietanze, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare sostituti processuali, cui sono concesse fin d'ora le medesime facoltà.



Ai sensi della L. 675/96, dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, al fine dello svolgimento dell'attività professionale espletata nel mio interesse.

Eleggo domicilio presso il loro studio in Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 40.

Nuoro li 14 agosto 2015
Mele Rosa Lieta



E' autentica
Avv. Gian Franco Mureddu


Avv. Maddalena Giovanna Boe


L'istante è abilitata all'insegnamento per le classi di concorso scuola dell'infanzia per la quale risultava regolarmente iscritta nelle graduatorie c.d. permanenti (ora ad esaurimento) fino al biennio 2010-2011 (Doc. n. 1 e 2).

Con istanza inviata il 17.05.2014, che pure si produce, chiedeva di essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 **e contestualmente chiedeva l'aggiornamento del punteggio anche sulla base dei titoli di servizio medio tempore conseguiti ed espressamente indicati nell'istanza predetta.** (Doc. n. 3 – Sezione E – Dichiarazione titoli di servizio).

Detta istanza, con Decreto Prot. Miur.AOOUSPNU n. 4165 del 27/5/14, veniva rigettata in quanto l'odierna ricorrente *".... non risulta in possesso dei requisiti previsti nell'art. 1 co. 1 del DM 235 01/04/2014, ossia non risulta inserita a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento"*. (Doc. n. 4).

Con atto depositato il 09.04.2015 la Sig.ra Mele proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale chiedeva che il Tribunale di Nuoro si pronunciasse *"dichiarando nullo e/o illegittimo il Decreto Prot. MIUR.AOOUSPNU n. 4165 del 27/5/14 emesso dal convenuto e per l'effetto, previa disapplicazione dello stesso, ordinare al convenuto l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie come dalla stessa richieste con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*. (Doc. n. 5).

All'esito della proposizione del ricorso il M.I.U.R., con decreto N° MIUR.AOOUSPNU.- 3975 del 06.07.2015 ha provveduto al reinserimento della ricorrente nella graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2017, con identificativo NU/024633 e la stessa è stata collocata in **posizione N° 136**, con attribuzione del **punteggio complessivo di 21 punti** (di cui 3 punti pregressi, 14 punti per il titolo abilitativo e 4 punti per titoli di servizio maturati successivamente alla cancellazione dalla graduatoria). (Doc. n. 6).

Con Ordinanza del 16.07.2015 il Tribunale di Nuoro ha ordinato al MIUR di *"reinserire la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia della Provincia di Nuoro relativa al triennio 2014/2017 nella posizione derivante dal punteggio già riconosciutole prima della cancellazione"* (Doc. n. 7).

Con Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015, è stata approvata e pubblicata la graduatoria provinciale ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 e in essa l'esponente è stata collocata in **posizione N° 155**, con attribuzione del **punteggio complessivo di 17 punti** (di cui 3 punti pregressi, 14

punti per il titolo abilitativo) con esclusione, quindi, dei 4 punti per titoli di servizio maturati successivamente alla cancellazione dalla graduatoria e precedentemente riconosciuti. (Doc. n. 8).

Con reclamo inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 03.08.2015 l'esponente chiedeva all'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro di procedere all'immediato aggiornamento della posizione in graduatoria, secondo il punteggio dalla stessa maturato in virtù del servizio svolto per gli anni scolastici dal 2011 al 2014. (Doc. n. 9).

Poiché tale diffida è rimasta priva di riscontro, non resta altra via che rivolgersi al giudice competente per ottenere quanto dovuto.

DIRITTO

In via preliminare e cautelare:

In virtù di quanto sopra esposto con il presente, si invita il resistente all'immediata rettifica della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 della scuola dell'infanzia, pubblicata con Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015 così pure si **insta in via cautelare** perché il Giudice si pronunzi con proprio decreto inaudita altera parte per i seguenti motivi:

Periculum in mora: Nel caso specifico ed a sostegno del provvedimento cautelare si rileva il grave danno prodottosi in capo alla ricorrente a seguito del decreto oggi impugnato il quale, nelle more del giudizio di merito, determina l'impossibilità per la ricorrente ad accedere con il punteggio dovutole all'immissione in ruolo e/o all'attribuzione di incarichi temporanei.

Basti verificare la posizione attualmente occupata ed evidenziata nella graduatoria allegata per valutare l'importanza del riconoscimento dei punti decurtati che, ove riconosciuti, determinerebbe la sua progressione di ben 19 posizioni.

Per l'anno scolastico in corso è in corso la predisposizione del "Piano assunzionale straordinario A.S. 2014/2015" previsto dalla Legge N° 107 del 15.07.2015, il cui termine di presentazione delle domande scade in data odierna.

La proposizione di un'azione ordinaria determinerebbe un irreparabile pregiudizio, con un evidentissima perdita di chance e di progressione di carriera, oltre che di progressione nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

Degni di nota sono anche i pregiudizi non risarcibili nelle forme di un equivalente monetario derivanti dalla situazione anzi illustrata: la mancata attribuzione di incarichi lavorativi e la conseguente carenza di uno stipendio sicuro comportano per la ricorrente

l'impossibilità di poter far fronte con serenità ai numerosi impegni economici che implica la vita quotidiana.

Nel merito e fumus bonis iuris

Pare evidente, alla luce di quanto sopra che la graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 della scuola dell'infanzia, pubblicata con Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015 è palesemente viziata da evidenti errori materiali consistenti nel non aver riconosciuto alla ricorrente i titoli di servizio e/o i punteggi previsti dalle tabelle di valutazione annesse al DM n. 235 del 1/4/2014.

La ricorrente, si ribadisce, in data 17.05.2014, nei termini di legge, ha presentato richiesta di reinserimento in graduatoria ex art. 1 co. 1bis L. 4/6/04 n. 143 e contestualmente ha richiesto l'aggiornamento della stessa sulla base dei titoli di servizio medio tempore maturati.

La domanda di reinserimento e aggiornamento, prevista e disciplinata dalla citata legge, veniva presentata dalla ricorrente su apposita modulistica ufficiale fornita dal Miur la quale includeva e prevedeva espressamente una apposita sezione per l'indicazione dei nuovi titoli di servizio (Sezione E - Dichiarazione titoli di servizio). Pertanto del tutto correttamente il M.I.U.R., a seguito del reinserimento con riserva nella graduatoria, operato sulla base del decreto N° MIUR.AOOUSPNU.- 3975 del 06.07.2015 riconosceva alla ricorrente un punteggio complessivo pari a 21 punti, comprensivo anche dei 4 punti per titoli di servizio.

La decurtazione dei 4 punti per titoli di servizio, operata con il Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015, di approvazione e pubblicazione della graduatoria provinciale ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 risulta del tutto arbitraria e priva di giustificazione.

A causa di tale ingiusta decurtazione la Dott.ssa Rosa Lieta Mele verrà scavalcata da tutti coloro che avrebbero dovuto scegliere ed ottenere incarichi scolastici solo successivamente a lei, perdendo così la priorità di scelta di incarichi a tempo determinato e/o indeterminato, con evidenti ripercussioni negative sulla propria situazione, professionale, oltre che economica ed esistenziale. Pur senza tacere del fatto che la concreta attuazione del "Piano assunzionale straordinario A.S. 2014/2015" previsto dalla Legge N° 107 del 15.07.2015 e le conseguenti immissioni in ruolo prevedono _____

Tutto ciò premesso e ritenuto, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi, la Dott.ssa Rosa Lieta Mele, come sopra domiciliata e rappresentata,

ricorre

al Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, **in via cautelare ed urgente inaudita altera parte** voglia ordinare al **MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio 7° Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro in persona del legale rapp.te p.t. accertare e dichiarare l'illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente dall'Amministrazione resistente della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 di cui al il Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015 e, conseguentemente, riconoscere alla medesima l'esatto punteggio spettante per i motivi di cui in narrativa e in esito agli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti e la discussione, convocando innanzi a se il **MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio 7° Ambito Territoriale per la provincia di Nuoro in persona del legale rapp.te p.t. sito a Nuoro in Via Veneto n. 41 per sentire accogliere le seguenti conclusioni nel merito:

- 1) Previa dichiarazione di illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente dall'Amministrazione resistente della graduatoria provinciale ad esaurimento definitivo del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 - scuola dell'infanzia, di cui al il Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio 7° Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro in persona del legale rapp.te p.t. a riattribuire alla Dott.ssa Mele Rosa Lieta l'esatto punteggio alla medesima spettante indebitamente sottratto;
- 2) Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio 7° Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro in persona del legale rapp.te p.t. di provvedere alla correzione e/o alla rettifica della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 – scuola dell'infanzia di cui al Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015, attribuendo alla ricorrente il punteggio già assegnatole con decreto N° MIUR.AOOUSPNU.- 3975 del 06.07.2015 [punteggio complessivo di 21 punti (di cui 3 punti pregressi, 14 punti per il titolo abilitativo e 4 punti per titoli di servizio)].
- 3) Con vittoria di spese, diritto ed onorari, oltre s.g., iva e cpa come per legge.

Il valore della presente causa è indeterminato e poiché procedimento cautelare in materia di lavoro ed avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore a € 32.298,99 è esente dal pagamento del contributo unificato.


Si producono i seguenti documenti:

1) Copia della certificazione di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso la scuola materna rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 01.09.2014; 2) Copia dell'estratto della graduatoria provinciale definitiva della scuola materna del 15.07.2008 del CSA di Nuoro; 3) Copia domanda inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 e contestuale richiesta di aggiornamento del punteggio; 4) Copia Decreto Prot. Miur.AOOUSPNU n. 4165 del 27/5/14; 5) Copia ricorso ex art. 700 c.p.c. del 09.04.2015; 6) Copia Decreto N° MIUR.AOOUSPNU.- 3975 del 06.07.2015 ed allegato estratto della graduatoria provinciale; 7) Copia Ordinanza del 16.07.2015 del Tribunale di Nuoro; 8) Copia Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015 ed allegato estratto della graduatoria provinciale; 9) Copia reclamo inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 03.08.2015; 10) Copia Dichiarazione sostitutiva di certificazione per esenzione contributo unificato; 11) Copia Ordinanza del Tribunale di Nuoro del 15.06.2015.

Riserve di legge.

Nuoro lì 14 agosto 2015

avv. Maddalena Giovanna Boe



avv. Gian Franco Mureddu



**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ai sensi dell'art.
151 c.p.c.**

I sottoscritti Avv. Maddalena Giovanna Boe e Avv. Gian Franco Mureddu, che assistono la Dott.ssa Mele Rosa Lieta, giusto mandato a margine del presente atto introduttivo de sopra descritto ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto la correzione e l'accertamento del diritto della ricorrente alla rettifica e alla correzione della graduatoria provinciale ad esaurimento definitiva del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017 – scuola dell'infanzia di cui al Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015, con attribuzione alla stessa del punteggio già assegnatole con decreto N° MIUR.AOOUSPNU.- 3975 del 06.07.2015 [punteggio complessivo di 21 punti (di cui 3 punti pregressi, 14 punti per il titolo abilitativo e 4 punti per titoli di servizio)].

Ai sensi dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra, deve essere notificato a tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento definitiva provinciale del personale docente delle scuole primarie, delle scuole dell'infanzia per il triennio 2014/2017 della Provincia di Nuoro, di cui al Decreto prot. n.4898 del 27 luglio 2015 del MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Ufficio 7° Ambito Territoriale per la Provincia di Nuoro, potenzialmente controinteressati, del ossia a tutti i docenti che, in virtù della assegnazione del corretto punteggio spettante alla ricorrente verrebbero riposizionati in graduatoria.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe estremamente difficoltosa, non solo in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in pendenza del presente giudizio hanno fatto richiesta di reinserimento nella predetta graduatoria.

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevedendo che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso appare, allo stato, inadeguata

rispetto ad altre forme di notificazione tra cui quella prevista dall'art. 151 c.p.c. in base alla quale il Giudice può autorizzare la notificazione con altro mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica.

Anche codesto Spett.le Tribunale ha altre volte disposto, quale forma di notificazione alternativa ai pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Si veda l'Ordinanza del Tribunale di Nuoro del 15.06.2015 che pure si allega).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notificazione continua sistematicamente ad essere utilizzata in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito del M.I.U.R. all'indirizzo : http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12 . Nonchè dal C.S.A. di Nuoro all'indirizzo: <http://www.csanuoro.it/?cat=117>

TUTTO CIO' PREMESSO

i sottoscritti Avvocati

FANNO ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudice del Lavoro, voglia autorizzare la notificazione del ricorso sopra indicato

- quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del ricorso sul sito web del M.I.U.R., nell'apposita area tematica e sul sito web dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro e, di conseguenza voglia ordinare alle predetta amministrazioni di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con deposito delle prove di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine di 10 giorni dal primo adempimento.;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notifica all'avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nuoro li 14 agosto 2015

avv. Maddalena Giovanna Boe




avv. Gian Franco Mureddu



14 AGO. 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI NUORO

Sezione civile

N. 382 / 2015 R.G.
N. 65 / 2015 CRON.

Il Giudice

visto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione allegata;

rilevato che allo stato non sussistono i presupposti per l'emissione *inaudita altera parte* del provvedimento richiesto;

visto l'art. 669 *sexies* comma 1, c.p.c.

FISSA

alla data del 10.9.2015 ore 11.00 l'udienza di comparizione delle parti.

Dispone che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il termine del 31.8.2015.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Nuoro, 14 agosto 2015.


Il Giudice



14 AGO, 2015

ESPEDITO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE





R.G. n° 382/215

IL TRIBUNALE DI NUORO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO,
in composizione monocratica nella persona della dott. Alice Serra,

vista l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione - ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei soggetti controinteressati, così provvede:

visto l'art. 151 c.p.c., in base al quale *"Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità"*;

ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);

ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione nei modi di cui all'art. 151 c.p.c., dispone che parte ricorrente entro il 31/8/15 provveda a curare la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e sul sito web dell'USP di Nuoro - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza su supporto informatico - dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, la data dell'udienza già fissata;
- 2.- il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. il sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
- 5.- il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e del decreto di fissazione di udienza.

Si prescrive, inoltre, che:

- il MIUR e l'USP di Nuoro non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare, tutta la documentazione ivi inserita, ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Nuoro, 14/8/15

14 AGO. 2015

ATTESTATO IN CANCELLERIA IL

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
Sezione Lavoro

3^a copia conforme all'originale che si rilascia a
chiesta dell'avv. G. F. Cadeddu - M. G. Bae

per uso notifica.
Nuoro, li 19 AGO, 2015



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Francesca M. Cadeddu

Francesca M. Cadeddu